



**SCHEMA DI**  
**ATTO DI RISOLUZIONE DEL RAPPORTO FRA**  
**REGIONE VENETO E NET ENGINEERING S.P.A.**  
**PER LA PRESTAZIONE DEI SERVIZI DI INGEGNERIA PER LA**  
**REALIZZAZIONE DEL SISTEMA FERROVIARIO METROPOLITANO**  
**REGIONALE E CONSEGUENTI DETERMINAZIONI IN ORDINE**  
**ALLA PROGRAMMAZIONE DELLE OPERE**

Tra

**REGIONE DEL VENETO** (C.F. 80007580279 e P.I. 02392630279), con sede in Venezia, Palazzo Balbi - Dorsoduro, 3901, in persona del [•], autorizzato a sottoscrivere il presente atto giusta d.G.R. n. [•] del [•], di seguito, per brevità, anche solo “Regione”

e

**NET ENGINEERING S.P.A.** (C.F. 80018830382 e P.I. 00090530288), società con socio unico, soggetta a coordinamento e controllo di NET International S.p.a. (C.F. 04157140288), con sede in Monselice, Via Squero n. 12, in persona dell’avv. Silvia Furlan legale rappresentante e Presidente del Consiglio di Amministrazione di NET Engineering s.p.a., munito dei necessari poteri in forza di delibera del Consiglio di Amministrazione del [•], di seguito, per brevità, anche solo “NET”

Premesso che

- con la Convenzione rep. 1295 del 3/04/1998, col I Atto Aggiuntivo rep. 7064 del 31.01.2000, col II Atto Aggiuntivo rep. 8826 del 21.06.2001, con l’Atto Aggiuntivo e Ricognitivo rep. 18957 dell’11.04.2005 e con l’Atto Ricognitivo e Transattivo del 27.07.2009 trasfuso nel verbale di conciliazione arbitrale del 23.09.2009 (di seguito,

tutti insieme, “Atti Negoziali”), la Regione ha affidato a NET l’esecuzione di servizi ingegneristici per l’attuazione del c.d. Sistema Ferroviario Metropolitano Regionale (“S.F.M.R.”), quali la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva di alcune tratte ferroviarie regionali, studi di fattibilità, la direzione lavori di alcune opere connesse con l’S.F.M.R., la redazione delle specifiche tecniche per l’acquisto del materiale rotabile (cd. “*direzione lavori materiale rotabile*”) ed altre prestazioni connesse;

- l’esecuzione degli Atti Negoziali ha dato luogo a numerose controversie tra le parti. Tali controversie per una parte sono state definite con pronunce giudiziarie e lodi arbitrali divenuti definitivi e per altra parte sono ancora oggetto di procedimenti giudiziari e arbitrali, tra i quali: (a) il procedimento arbitrale promosso da NET con “atto di domanda di arbitrato e nomina di arbitro” notificato alla Regione il 9.02.2015, e (b) il giudizio di impugnazione del lodo n. 44/2014 del 28.05.2014 (lodo “Gemma”) promosso dalla Regione davanti alla Corte d’appello di Venezia e rubricato al n. 1533/2011 R.G. (tutti insieme indicati come “Giudizi pendenti”);
- la Regione, tanto in sede contenziosa che stragiudiziale, ha manifestato l’intenzione di risolvere tutti gli Atti Negoziali;
- NET, da parte sua, ha manifestato l’intenzione di chiedere, nel caso di risoluzione degli Atti Negoziali, un indennizzo parametrato sull’intero valore delle opere ritenute oggetto degli affidamenti e non ancora eseguite;
- risponde al comune interesse delle parti addivenire in via transattiva alla risoluzione consensuale immediata degli Atti Negoziali, assicurando al contempo il completamento di alcune attività ingegneristiche attualmente in corso di esecuzione, nonché l’attivazione e l’esecuzione di alcuni servizi ingegneristici, relativi ad opere comprese nel S.F.M.R., ritenuti indifferibili e prioritari, la cui esecuzione è compatibile con la programmazione di bilancio regionale;
- a fronte dell’attivazione dei servizi di cui al punto che precede, che garantirà a NET

di mantenere un adeguato livello di operatività aziendale nel prossimo triennio, la società si è resa disponibile ad applicare una riduzione dei parametri per il calcolo dei corrispettivi previsti dagli Atti Negoziali e a rinunciare, senza alcun indennizzo, ad ogni pretesa su tutti gli altri servizi ingegneristici relativi all'S.F.M.R.;

- risponde, infine, al comune interesse delle parti porre fine alle controversie tra loro pendenti, rinunciando a qualsiasi ulteriore pretesa comunque riconducibile agli Atti Negoziali e ai rapporti conseguenti, nonché prevenire ogni possibile futura controversia avente ad oggetto gli Atti Negoziali attraverso la loro risoluzione.

Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue.

### **Art. 1 – Premesse e allegati.**

**1.1.** Le Premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

**1.2.** Le previsioni contenute nel presente Accordo sono integrate dall'Allegato Unico (l'“Allegato”).

**1.3.** Le Parti si danno reciprocamente atto che il contenuto dell'Allegato ha il solo fine di precisare, sotto il profilo tecnico, le clausole del presente Accordo e non potrà in nessun caso derogare alla volontà negoziale delle Parti come risultante dal presente Accordo.

In caso di divergenze interpretative tra il testo del presente Accordo e l'Allegato, prevale il presente Accordo.

### **Art. 2 – Risoluzione degli Atti Negoziali**

**2.1.** Regione Veneto e NET con la sottoscrizione del presente atto risolvono con effetto immediato tutti gli Atti Negoziali, i quali cessano conseguentemente di avere efficacia tra le Parti, con le sole eccezioni di seguito indicate.

### **Art. 3 – Attività in corso**

**3.1.** Saranno completati sulla base degli Atti Negoziali esclusivamente i servizi ingegneristici già in corso di esecuzione (di seguito: “Attività in corso”) e segnatamente:

1. Direzione lavori, Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE), misura, contabilità e assistenza ai lavori per il lotto D3 (Nodo di Gazzera), composto dagli interventi codificati come 1.08, 1.09 e 1.10 della fase 1 S.F.M.R.;
2. Direzione lavori, Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE),

misura, contabilità e assistenza ai lavori per la soppressione del passaggio a livello di via Verdi a Paese e realizzazione di una pista ciclabile lungo la S.P. 79 in Comune di Quinto di Treviso, interventi codificati come 1.31 e 1.31bis della fase 2 S.F.M.R.;

3. Direzione lavori, Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE), misura, contabilità e assistenza ai lavori per la soppressione del passaggio a livello di via Vittoria a Piombino Dese, intervento codificato come 6.31 della fase 1 S.F.M.R.

**3.2.** I corrispettivi per le Attività in corso, così come le modalità di fatturazione, saranno determinati sulla base delle condizioni definite nell'*Atto transattivo e ricognitivo* del 23/09/2009 e nei relativi Annessi, come da ultimo aggiornati dall'*Atto di aggiornamento triennale dei prezzi unitari in base alla variazione dell'indice Istat (FOI)* del 24 aprile 2014.

**3.3.** I corrispettivi di tutte le prestazioni di ingegneria relative alle Attività in corso non concorrono al raggiungimento delle soglie di fatturazione previste al successivo art. 6.

**3.4.** I singoli incarichi ricompresi tra le Attività in corso si intenderanno automaticamente conclusi nel caso di risoluzione e/o scioglimento dei contratti di appalto in corso relativi all'esecuzione delle opere cui sono riferiti.

In tal caso NET non avrà diritto ad alcun indennizzo ma soltanto al pagamento delle prestazioni eseguite sino alla comunicazione di conclusione delle attività e di quelle ulteriori che dovessero essere richieste per iscritto dalla Regione al fine di chiudere le attività pendenti e riappaltare i lavori.

NET manterrà il diritto di eseguire i servizi ingegneristici relativi alle Attività in corso qualora, entro il termine del 31.12.2018, la Regione dovesse concludere le procedure di affidamento dei lavori di completamento degli interventi indicati all'art. 3.1. che precede, sottoscrivendo i relativi contratti d'appalto.

#### **Art. 4 – Servizi ingegneristici attivati**

**4.1.** Con la sottoscrizione del presente Accordo, la Regione attiva i Servizi ingegneristici indicati al Capitolo 1 dell'Allegato, attinenti all'S.F.M.R. e già previsti negli Atti Negoziali (di seguito anche "Servizi ingegneristici attivati").

**4.2.** I Servizi ingegneristici attivati comprendono l'esecuzione di tutte le connesse prestazioni strumentali e/o accessorie, quali: indagini, rilievi, elaborati specialistici, ivi compresi quelli relativi alla valutazione di impatto ambientale, alla valutazione di incidenza

ambientale, alle valutazioni di carattere paesaggistico e/o archeologico, alla valutazione di impatto acustico, alla caratterizzazione per i siti inquinati, laddove necessari o, comunque, richiesti dalla vigente normativa di settore.

**4.3.** Le singole attività ricomprese nei Servizi ingegneristici attivati potranno essere revocate, integrate o sostituite dalla Regione con altre prestazioni attinenti all'S.F.M.R. come configurato negli Atti Negoziali, nel rispetto delle soglie di fatturazione annuali e complessive previste dal presente Accordo.

A tale fine, la Regione valuterà preferibilmente la sostituzione o l'integrazione dei Servizi ingegneristici attivati con servizi di ingegneria relativi alle fasi di progettazione successive a quelle indicate al precedente punto 4.1.

**4.4.** L'attivazione dei Servizi ingegneristici attivati prevista dall'art. 4.1. che precede avrà decorrenza dal 1° gennaio 2017.

#### **Art. 5 – Obblighi di NET**

**5.1** NET si obbliga ad eseguire i Servizi ingegneristici attivati in conformità alle vigenti normative di settore, nei tempi indicati nel cronoprogramma riportato al Capitolo 1.2 dell'Allegato, come eventualmente modificato dalle relazioni propedeutiche approvate dalla Regione e dalle verifiche trimestrali di avanzamento, e con le modalità descritte al Capitolo 3 del medesimo Allegato, ferme restando le penali a carico di NET di cui al successivo art. 9 nel caso di ritardo.

#### **Art. 6 – Soglie di fatturazione e corrispettivi per i Servizi ingegneristici attivati**

**6.1.** L'importo massimo dei corrispettivi versati dalla Regione per i Servizi ingegneristici prestati da NET in forza del presente Accordo non potrà, in alcun caso, eccedere la soglia massima di € 22.500.000 (iva ed Inarcassa esclusi) (di seguito anche "Soglia di fatturazione" o "Soglia massima di fatturazione"), fatto salvo quanto previsto ai successivi articoli 6.6, 7 e 8 ed all'art. 3.3. che precede.

**6.2.** La Soglia di fatturazione dovrà essere raggiunta entro 36 (trentasei) mesi decorrenti dal 1° gennaio 2017.

Dovranno inoltre essere garantiti i seguenti obiettivi annuali di fatturazione (di seguito anche "Obiettivi annuali di fatturazione" o "Soglie annuali di fatturazione"):

1. per il 2017: euro 10.000.000,00 (dieci milioni);

2. per il 2018: euro 7.500.000,00 (sette milioni cinquecentomila);
3. per il 2019: euro 5.000.000,00 (cinque milioni).

**6.3.** Il corrispettivo per le prestazioni relative ai Servizi ingegneristici eseguiti in forza del presente accordo (ad eccezione delle Attività in corso), comprensivi di tutte le attività descritte al Capitolo 4.1. dell'Allegato, sarà determinato sulla base dell'Elenco Prezzi di cui al Capitolo 4.2 dell'Allegato, che ingloba lo sconto del 10% sui corrispettivi medi previsti dagli Atti Negoziali per la progettazione.

**6.4.** I corrispettivi relativi a ciascuna fase della progettazione saranno calcolati sulla base della stima del valore delle opere di riferimento così come risultante dal quadro economico del progetto approvato dalla Regione Veneto, fermo restando in ogni caso il rispetto della Soglia di fatturazione indicata al precedente art. 6.1.

**6.5.** Qualora la Soglia di fatturazione non fosse raggiunta attraverso l'esecuzione dei Servizi ingegneristici attivati con il presente Accordo, la Regione si obbliga ad integrare tempestivamente le attivazioni con le modalità previste dall'art. 4.3 che precede.

**6.6.** Sarà obbligo di NET interrompere l'esecuzione dei Servizi in corso ed informare prontamente la Regione al raggiungimento della Soglia massima di fatturazione.

NET non potrà pretendere dalla Regione alcun corrispettivo, risarcimento o indennità per le attività non ancora eseguite al momento del raggiungimento della Soglia massima di fatturazione, né potrà pretendere di prestare né fatturare Servizi ingegneristici oltre la predetta soglia.

La Regione avrà tuttavia la facoltà di disporre, con provvedimento espresso, il completamento di una o più delle attività ingegneristiche interrotte, alle condizioni economiche previste dal presente Accordo.

#### **Art. 7 – Verifica trimestrale di avanzamento del programma**

**7.1.** Entro l'ultimo giorno dei mesi di febbraio, maggio, agosto e novembre la Regione e NET procederanno, in contraddittorio tra loro, alla verifica trimestrale dello stato di avanzamento del programma di esecuzione dei Servizi ingegneristici attivati (di seguito anche "Verifica trimestrale").

La Verifica trimestrale avrà le seguenti finalità:

- 1) accertare lo stato di avanzamento delle attività in corso;
- 2) verificare se l'andamento effettivo delle attività abbia sino a quel momento seguito i tempi stabiliti dalle Parti o se vi siano degli scostamenti, in funzione del rispetto degli Obiettivi

annuali di fatturazione e della Soglia di fatturazione ed applicare, in presenza dei presupposti, le clausole e le penalità previste rispettivamente dagli articoli 8 e 9 che seguono.

**7.2.** All'esito della Verifica trimestrale, le Parti individueranno e concorderanno eventuali azioni correttive, al fine di aggiornare il cronoprogramma ed assicurare il rispetto dei termini complessivi di esecuzione dei Servizi attivati ed assicurare il raggiungimento delle Soglie annuali di fatturazione.

A tale scopo la Regione potrà, a seconda delle esigenze:

- a) stralciare interventi o fasi progettuali già attivati, salvo il completamento delle sottofasi in corso;
- b) sostituire o integrare gli interventi attivati con altri Servizi di ingegneria, rientranti fra quelli attinenti al S.F.M.R., con le modalità indicate all'art. 4.3 che precede.

In tale ipotesi, la Regione, mediante tali sostituzioni ed integrazioni, dovrà comunque assicurare il raggiungimento degli Obiettivi di fatturazione annuali ed il rispetto della Soglia di fatturazione.

**7.3.** Per il solo anno 2017 Regione Veneto e NET concordano che la prima Verifica trimestrale sarà effettuata entro l'ultimo giorno del mese di marzo, al fine di garantire l'allineamento tra la Verifica trimestrale ed i termini di fatturazione così come indicati al Capitolo 3.11 dell'Allegato.

**7.4.** Qualora le Parti – per causa non imputabile a NET – non potessero svolgere la Verifica trimestrale entro i termini indicati al par. 7.1, NET potrà comunque procedere alla fatturazione di tutte le prestazioni eseguite sino a quel momento, esibendo idonea documentazione e dando conto di quanto fatturato con specifico prospetto.

Il pagamento delle fatture emesse da NET in applicazione del presente paragrafo non potrà in alcun modo essere considerato come accettazione tacita da parte della Regione. L'effettiva corrispondenza tra le prestazioni fatturate e le prestazioni effettivamente eseguite dovrà essere comunque accertata nel corso della Verifica trimestrale successiva, altrimenti la Regione avrà facoltà di sospendere ulteriori pagamenti, senza oneri o interessi a proprio carico, fino al conguaglio.

### **Art. 8 – Mancato raggiungimento delle Soglie di fatturazione annuali.**

**8.1.** Nel corso delle Verifiche trimestrali di febbraio 2018, febbraio 2019 e nel corso di una verifica finale che dovrà essere effettuata entro il 15 gennaio 2020 le Parti verificheranno il raggiungimento degli Obiettivi annuali di fatturazione rispettivamente del 2017, 2018 e 2019.

**8.2.** In caso di mancato raggiungimento delle Soglie di fatturazione annuali fissate per il 2017, il 2018 e il 2019 per cause indipendenti da NET, la differenza tra il fatturato previsto e quello

realmente realizzato va ad incrementare la Soglia di fatturazione prevista per l'anno successivo. Se tale variazione rientra in un limite di tolleranza, fissato nel 10% della Soglia di fatturazione prevista per il 2017 e il 2019, e nel 5% della Soglia di fatturazione prevista per il 2018, essa determina la sola traslazione del relativo importo nell'anno successivo, senza alcuna conseguenza economica fra le Parti.

**8.3.** Se tale variazione supera il limite di tolleranza, l'eccedenza oltre detto limite determina un corrispondente incremento sia della Soglia massima complessiva di fatturazione sia corrispondentemente della Soglia di fatturazione per l'anno successivo, con eventuale integrazione, per quanto necessario, delle attività o dei Servizi ingegneristici ai sensi dell'art. 4.3.

**8.4.** Tuttavia dovendo NET, in considerazione del dimensionamento delle proprie strutture tecniche, limitare la propria attività e fatturazione annuale entro la soglia massima di 10 milioni di euro, l'eccedenza verrà differita all'anno successivo col medesimo regime di incremento anche in tale anno.

Qualora tale limite di operatività di NET non consenta di raggiungere la Soglia massima di fatturazione – tenuto conto degli eventuali incrementi come sopra regolati – entro il triennio 2017/2019, i Servizi saranno completati nel corso del 2020, nei limiti del fatturato residuo e senza alcun ulteriore incremento derivante dal differimento dal 2019 al 2020, salvo che per i Servizi da attivare e non attivati nel 2019.

**8.5.** In nessun caso l'applicazione delle regole e procedure stabilite dalla presente disposizione in ordine a possibili variazioni nella programmazione temporale dei Servizi e della loro fatturazione potrà incrementare la Soglia massima di fatturazione ed il costo complessivo per la Regione oltre l'importo onnicomprensivo di 30 milioni di euro, al netto di Iva e Inarcassa.

**8.6.** Le Parti convengono espressamente che quanto pattuito nella presente disposizione, e in particolare la specifica previsione di eventuali incrementi della Soglia di fatturazione, disciplina compiutamente ed esaustivamente le conseguenze dell'eventuale slittamento temporale della programmazione dei lavori e della relativa fatturazione, restando conseguentemente preclusa ogni diversa o ulteriore pretesa indennitaria o risarcitoria da parte di NET.

### **Art. 9 – Penali**

**9.1.** Le Parti convengono che il mancato rispetto, per fatto imputabile a NET, dei termini indicati nel tempogramma di propedeutica per il completamento di ciascuna sottofase dei servizi ingegneristici comporterà l'applicazione di una penale per ogni giorno di ritardo determinata nella misura dello 0,10% del costo previsto per la relativa sottofase, fino ad un massimo del 10%. In caso di ritardo nella consegna di completamento, la penale sarà calcolata sul valore complessivo della



fase progettuale (PFTE, PD, PE).

**9.2.** Il mancato rispetto da parte di NET dei termini per la prestazione di uno o più Servizi ingegneristici attivati, come indicati nel cronoprogramma di cui al Capitolo 1.2, determinerà la riduzione automatica della Soglia annuale di fatturazione dell'anno nel quale era prevista l'esecuzione di detti servizi per un importo pari al valore della parte dei servizi che, a causa del ritardo imputabile a NET, dovessero risultare traslati all'anno successivo, fermo restando l'importo della Soglia massima di fatturazione.

Resta impregiudicato il diritto della Regione di contestare eventuali errori e vizi progettuali dei Servizi di ingegneria attivati conformemente alla normativa vigente.

### **Art. 10 – Ulteriori reciproche concessioni e rinunce**

**10.1.** Le Parti concordano di porre fine al contenzioso in corso fra di esse e rinunciano a qualsiasi ulteriore pretesa comunque riconducibile agli Atti Negoziali e a tutti i "lodi Astaldi".

**10.2.** La Regione rinuncia ad impugnare il lodo parziale pronunciato in data 8.6.2016 dal Collegio Arbitrale costituito dal prof. avv. Beniamino Caravita di Toritto, prof. avv. Ugo Ruffolo e prof. avv. Chiara Cacciavillani e ad eseguirlo corrispondendo a NET quanto ivi statuito entro il 31 dicembre 2016, accollandosi inoltre le spese di arbitrato nei limiti di legge. Rimangono escluse le spese per la difesa, che si intendono compensate fra le Parti e resteranno perciò a carico esclusivo di ciascuna di esse.

**10.3.** NET si impegna a non avviare azioni esecutive fino al termine indicato al paragrafo 10.2 che precede.

**10.4.** NET e la Regione rinunciano reciprocamente a tutte le domande, eccezioni e pretese, nulla escluso, relative al giudizio arbitrale ancora pendente davanti al Collegio arbitrale di cui al paragrafo 10.2 che precede e comunicheranno al Collegio arbitrale la rinuncia agli atti e alle azioni entro tre giorni dalla sottoscrizione di questo Accordo, autorizzando comunque fin d'ora l'altra parte ove necessario a darne comunicazione al Collegio arbitrale mediante trasmissione di copia di questo Accordo.

**10.5.** La Regione e NET rinunciano e accettano l'altrui rinuncia agli atti, alle azioni e pretese tutte del giudizio di impugnazione del lodo arbitrale n. 44/2014 del 28.05.2014 (lodo "Gemma") pendente davanti alla Corte d'appello di Venezia e rubricato al n. 1533/2011 R.G., a spese di lite e defensionali compensate fra le Parti.

La Regione e NET si impegnano a formalizzare la rinuncia entro tre giorni dalla sottoscrizione di questo Accordo ai sensi dell'art. 306 c.p.c.

Venezia, lì [•] novembre 2016

Per la Regione del Veneto

---

Per NET Engineering s.p.a.

---

Il presente Accordo viene sottoscritto per la rinuncia al vincolo di solidarietà ai sensi dell'art. 13, comma 8, della Legge n. 247/2012, e per autentica delle sottoscrizioni dei rispettivi clienti da:

Prof. avv. Mario Cannata

Avv. Isabella Moro

Avv. Vanilla Resente

Prof avv. Bruno Barel

Avv. Alfredo Biagini